

SCHEMA DI CONTRATTO

PER L'APPALTO INTEGRATO RELATIVO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISANAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA BANCHINA N° 33B NEL PIAZZALE NORD DEL BACINO DI CARENAGGIO N°3 NEL PORTO DI NAPOLI.

Premesso che:

con delibera n., adottata dal Presidente dell'Autorità Portuale in data, l'Autorità Portuale ha disposto l'indizione di una gara per l'affidamento dell'appalto integrato per l'esecuzione dei lavori di "Risanamento e messa in sicurezza della banchina n° 33B nel piazzale nord del Bacino di Carenaggio n° 3 nel Porto di Napoli";

- ad esito delle procedure di gara, è risultata aggiudicataria provvisoria l'Impresa, per un importo pari ad euro
- con delibera n., adottata dal Presidente dell'Autorità Portuale in data, è stata approvata l'aggiudicazione;
- successivamente all'aggiudicazione l'Impresa ha prodotto, tra l'altro, la documentazione a corredo della richiesta di informazioni avanzata alla Prefettura di Napoli ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 del D.P.R. 3.6.1998, n. 252;
- In considerazione dell'urgenza di procedere all'avvio dei lavori, l'Amministrazione ritiene di procedere alla stipula del contratto anche in assenza delle informazioni prefettizie, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 11 del D.P.R. 3.6.1998, n. 252;

Tutto ciò premesso, tra:

l'Autorità Portuale di Napoli, di seguito per brevità anche solo "Amministrazione", con sede in Napoli, Molo Pisacane 1, nella persona del Presidente....., nato a il e domiciliato per effetto della carica presso l'Autorità Portuale di Napoli, il quale interviene nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Autorità Portuale stessa, tale nominato con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in datae, l'Impresa....., con sede in, Via n., C.F. partita I.V.A., nella persona di, nato ail, residente in, Via n., domiciliato per la carica presso la sede di, il quale interviene nella qualità di come da atto a rogito Notaio rep. racc. ed in forza di atto di Associazione Temporanea di Imprese e mandato collettivo con rappresentanza a rogito Notaio rep. racc., atti questi depositati tutti presso gli uffici dell'Autorità Portuale,

si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

Recepimento delle premesse

Le premesse e gli allegati al presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

ARTICOLO 2

Oggetto del contratto

L'Amministrazione dà in appalto all'Impresa, che accetta, la progettazione esecutiva nonché i lavori in conformità al progetto definitivo redatto dalla Società d'Ingegneria "Servizi Integrati s.r.l.", quale progettista incaricato a tal uopo dalla S.p.A. Cantieri del Mediterraneo, ed approvato dall'Amministrazione, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 169 del D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni.

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, si applicano le disposizioni normative previste dal D.lgs n° 163/2006 e dal D.P.R. n° 207/2010, dal Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 145/2000 e dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Fanno parte integrante del presente contratto:

- L'offerta presentata dall'Appaltatore per la redazione del progetto esecutivo e l'esecuzione dell'opera in tutte le sue parti;
- Il Capitolato generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145– per la parte non abrogata dal D.P.R. n° 207/2010 e dal D.lgs. n° 163/2006;
- L'offerta dell'impresa per i lavori "a corpo";
- Il Capitolato Speciale d'Appalto;
- Gli elaborati grafici e descrittivi del progetto definitivo.

ARTICOLO 3

Corrispettivo e modalità di pagamento

Il corrispettivo dovuto dall'Amministrazione all'Impresa per la progettazione esecutiva per il "risanamento e messa in sicurezza della Banchina n° 33B nel piazzale nord del Bacino di Carenaggio n° 3" nel Porto di Napoli, è fissato nella misura di euro €(.....) I.V.A. esclusa.

Il corrispettivo per i lavori a corpo, in conformità all'offerta prevista dall'Impresa in sede di gara, è convenuto nella misura di euro € (.....) I.V.A. esclusa.

Il corrispettivo per la sicurezza è determinato nella misura di euro € (.....) I.V.A. esclusa .

RIEPILOGO CATEGORIE OMOGENEE

Codice	Corpi d'Opera	%
C.001	Risanamenti	
C.001.001	Bonifica Bellica	0,397
C.001.002	Rimozione e Demolizioni	1,195
C.001.003	Micropali	90,978
	Totale Risanamenti	92,569
C.002	Completamenti	
C.002.004	Opere di Completamento Banchina	7,004
C.002.005	Rete di Smaltimento Acqua Piovana	0,427
	Totale Completamenti	7,431
	TOTALE GENERALE	100,000

L'Appaltatore riceverà, in corso d'opera, pagamenti in acconto sulla base degli stati di avanzamento lavori ogni qualvolta il suo credito, al netto di tutte le ritenute e dei ribassi sugli importi dei lavori a misura ed a corpo offerti, raggiunga l'importo di € 800.000 (ottocentomila) al netto delle trattenute di legge.

Su ogni stato d'avanzamento verrà applicata una ritenuta dello 0,50% per infortuni.

Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori.

La rata di saldo verrà liquidata, previa copertura assicurativa, entro 90 giorni dall'emissione del collaudo e previo accertamento dell'adempimento dell'Appaltatore degli obblighi contributivi ed assicurativi.

Per quanto riguarda il pagamento dell'importo per la redazione del progetto esecutivo il Certificato di pagamento sarà emesso entro 45 (quarantacinque) giorni dall'avvenuta approvazione del progetto da parte della Stazione Appaltante previa presentazione delle garanzie del progettista ex art. 111 D.lgs n° 163/2006 e s.m.i..

La liquidazione dell'importo potrà avvenire solo dopo che la parte dell'aggiudicatario sia stata presentata la polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile professionale.

Nel caso si verifichi una sospensione dei lavori, non per causa dell'appaltatore, che superi il periodo di un mese, su richiesta dello stesso appaltatore, si procederà all'emissione di uno stato di avanzamento anche se non si è raggiunto l'importo previsto.

Gli eventuali lavori eseguiti in economia su disposizione della Direzione Lavori verranno computati in base a rapporti o liste settimanali ed aggiunti alla contabilità generale dell'opera.

Nella compilazione delle liste in economia per i materiali e noli si farà riferimento al bollettino ufficiale del Provveditorato OO.PP. di Napoli.

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

L'Amministrazione autorizza la cessione del credito solo per motivate eccezionali circostanze.

Il corrispettivo a corpo costituisce per l'Impresa un compenso anche per tutti gli oneri, sia diretti che indiretti, espressamente previsti dal Capitolato Speciale e dal Capitolato Generale, nonché da leggi, regolamenti e disposizioni cui il contratto ed il Capitolato Speciale fanno esplicito o tacito riferimento.

Con la sottoscrizione del presente contratto, pertanto, l'Impresa dichiara espressamente di aver tenuto conto nella presentazione dell'offerta di tutti gli oneri previsti o meno, posti a suo carico e di ritenersi per gli stessi totalmente compensata con i corrispettivi di cui al presente articolo.

ARTICOLO 4

Variazioni al progetto

La Stazione Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere oggetto del contratto, nei limiti di quanto stabilito dall'art. 161 del D.P.R. n° 207/2010 e dell'art. 132 del D.lgs. 163/2006, le varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita dell'opera e dell'economia dei lavori.

Tali eventuali varianti saranno computate sulla base dell'elenco prezzi con l'applicazione del ribasso.

Se le variazioni comportassero la sospensione temporanea dei lavori appaltati e richiedessero maggior tempo per la loro esecuzione, l'impresa potrà chiedere una proroga della data di consegna delle sole opere variate, ma non potrà avanzare domanda di indennizzo. Le variazioni ordinate in aggiunta non potranno giustificare richieste di rinvio per la ultimazione delle opere oggetto d'appalto.

ARTICOLO 5

Invariabilità del corrispettivo

Ai sensi dell'articolo 133, commi 1 bis, 2 e 3 del D.Lgs 163/2006 e art. 180 del D.P.R. 207/2010.

ARTICOLO 6

Tempo utile per l'esecuzione di indagini e rilievi e redazione del progetto esecutivo

- Ultimazione dei lavori - Penali

Il tempo utile entro il quale dovrà essere consegnata la progettazione esecutiva resta stabilito in 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data dell'ordine di servizio di avvio delle attività.

Le indagini e rilievi unitamente al cronoprogramma esecutivo dei lavori andranno invece consegnati entro 30 gg dalla data di avvio delle attività.

Il superamento di tali termini comporterà l'applicazione, per ogni giorno di ritardo, di una penale

pari all'1°/00 (unpermille) del corrispettivo riconosciuto per tale attività.

Le penali complessivamente non potranno superare il 10% del corrispettivo per progettazione.

Qualora il progetto esecutivo elaborato dall'Appaltatore non sia ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'Appaltatore stesso, con riscossione della cauzione definitiva da parte del Committente.

Il tempo utile per consegnare tutti i lavori in appalto, resta invece fissato in giorni **360 (trecentosessanta)** naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna.

L'Appaltatore, per il tempo impiegato nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, dovrà rimborsare al Committente le relative spese di assistenza, sottostare ad una penale pecuniaria stabilita nella misura dell'1/00 (uno per mille) dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo e comunque complessivamente non superiore al 10%, oltre al risarcimento dell'eventuale danno.

ARTICOLO 7

Obblighi contrattuali

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto l'Impresa si obbliga altresì:

- a) ad osservare tutte le disposizioni di Legge e Regolamento vigenti in materia di opere pubbliche ivi comprese le disposizioni del Capitolato Generale d'Appalto (D.M. n° 145/2000) per le parti non espressamente abrogate dal D.lgs. n° 163/2006 e dal D.P.R. n° 207/2010;
- b) ad ottemperare a tutti gli obblighi ed oneri comunque previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- c) ad eseguire i lavori in oggetto a regola d'arte impiegando maestranze specializzate e materiali di prima qualità, pena dover provvedere, a proprie spese, alla loro sostituzione immediata;
- d) ad ottemperare alle disposizioni sull'assunzione obbligatoria delle categorie protette di cui alla legge 12.03.1999 n° 68 e successive modifiche ed integrazioni;
- e) ad affidare, a propria cura e spese, a guardie giurate la custodia e la sorveglianza, diurna e notturna, dei cantieri e di tutti gli oggetti e i materiali in essi contenuti, anche se appartenenti all'Amministrazione purché consegnati all'impresa;
- f) ad esporre nel cantiere, in modo da renderli visibili, il cartello informativo recante i dati relativi alla Stazione ed all'oggetto dell'appalto;
- g) a provvedere, a propria cura e spese, durante l'esecuzione dei lavori e sino ad avvenuto collaudo finale, alle segnalazioni necessarie per la sicurezza della navigazione e del traffico in banchina previste dalle disposizioni di legge in materia e dal piano di sicurezza, nonché a quelle che verranno prescritte dal Direttore dei lavori, dall'Amministrazione e dalle altre

competenti autorità;

- h) a stipulare una polizza di assicurazione “All risk” di importo pari a euro 15.000.000,00 (quindicimilioni) – art. 129 comma 1 D.lgs 163/2006 – che copra ogni responsabilità per danni alle persone o alle cose che possano derivare per qualsiasi motivo, senza esclusione delle cause di forza maggiore, dall’esecuzione dei lavori, dallo svolgimento delle relative attività e comunque dall’utilizzo degli spazi destinati ad aree di cantiere, nonché a tenere indenne l’Amministrazione da ogni conseguenza, diretta e indiretta, e a manlevarla da ogni azione;
- i) a predisporre, entro trenta giorni dalla data del verbale di inizio della progettazione, il programma esecutivo dei lavori.
- j) a redigere il Piano Operativo di Sicurezza nei tempi e con le modalità di cui al D.Lgs 81/2008 che si intende qui integralmente richiamato.

ARTICOLO 8

Cauzione ed Assicurazioni

A garanzia del pieno ed esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, l’Impresa ha prestato, a mezzo di polizza fideiussoria n. rilasciata da in data, la cauzione definitiva ammontante a euro (.....), che si trova depositata in originale agli atti dell’Amministrazione – art. 113 D.lgs 163/2006.

In tutti i casi di inosservanza da parte dell’impresa degli obblighi e delle condizioni del presente contratto, l’Amministrazione potrà rivalersi di propria autorità sulla cauzione come sopra costituita, che l’Impresa sarà tenuta a reintegrare nei termini e con le modalità che all’uopo verranno stabilite dall’Amministrazione.

L’Impresa ha l’obbligo di prestare polizza assicurativa del progettista di cui all’art. 111, comma 1 del D.lgs. n° 163/2006 nonché ai sensi dell’art. 269 del Regolamento (D.P.R. n° 207/2010).

L’Impresa ha stipulato altresì polizza assicurativa “All risks”, escutibile a prima richiesta e specifica per l’appalto per tenere indenne l’Amministrazione Appaltante dai rischi derivanti dalla cattiva esecuzione dell’opera per la responsabilità verso terzi – art. 129 comma 1 D.lgs 163/2006.

Tale polizza si trova disponibile in originale agli atti dell’Amministrazione.

L’Impresa è altresì obbligata a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, una polizza indennitaria decennale – ex art. 129 comma 2 D.lgs 163/2006.

ARTICOLO 9

Proroghe

La richiesta di proroga deve essere formulata entro 60 giorni dalla scadenza del termine contrattuale.

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

ARTICOLO 10

Subappalto

L'Impresa è tenuta ad eseguire in proprio le attività e le prestazioni tutte che formano oggetto del presente contratto.

L'affidamento in subappalto o in cottimo di qualsiasi parte dei lavori di cui al presente contratto può essere autorizzato dall'Amministrazione sussistendo i requisiti e le condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006. In ogni caso non può essere autorizzato l'affidamento in subappalto o in cottimo di prestazioni e attività in misura superiore al 30 % della categoria di lavori prevalente.

In caso di autorizzazione all'affidamento in cottimo o in subappalto l'Impresa si impegna a trasmettere all'Amministrazione e al Direttore dei lavori copia autentica del relativo contratto almeno 20 giorni prima dell'effettivo inizio delle relative lavorazioni.

Nell'ipotesi di accertata violazione delle disposizioni del presente articolo l'Amministrazione si riserva il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, fatte salve le conseguenze ulteriori previste dalle norme di legge vigenti in materia.

ARTICOLO 11

Collaudo

La collaudazione dei lavori dovrà essere conclusa entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori stessi.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, come disposto dall'art. 141 D.Lgs 163/2006 e art. 1666, comma 2 del codice civile.

ARTICOLO 12

Controlli

Il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione delle opere appaltate è affidato all'Ufficio della direzione dei lavori.

ARTICOLO 13

Richiamo dei contratti e accordi collettivi

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto l'Impresa ha l'obbligo di applicare integralmente le disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nel luogo in cui i lavori si svolgono.

L'Impresa ha inoltre l'obbligo di adempiere integralmente agli oneri di contribuzione e di accantonamento inerenti alle Casse Edili e agli Enti Scuola previsti dagli accordi collettivi per l'industria edile.

L'Impresa si impegna a rispettare i contratti e gli accordi di cui ai precedenti commi anche successivamente alla scadenza degli stessi nelle more del loro rinnovo.

L'Impresa si impegna altresì a rispettare i contratti e gli accordi di cui ai precedenti commi anche se non aderente alle associazioni di categoria stipulanti ovvero anche qualora receda da tali associazioni nel corso dell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto.

L'Impresa è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'osservanza dei contratti e degli accordi di cui ai precedenti due commi da parte degli eventuali subappaltatori, anche nei casi in cui tali contratti e accordi non disciplinino l'ipotesi del subappalto.

Nei casi di violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, segnalata dall'Ispettorato del Lavoro o comunque accertata, l'Amministrazione, previa contestazione dell'inadempimento, si riserva l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

ARTICOLO 14

Obblighi previdenziali e assicurativi

L'Appaltatore e i suoi aventi causa sono soggetti alle previsioni di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. n° 207/2010 (Disciplina afferente la tutela dei lavoratori e la regolarità contributiva).

L'Impresa si impegna a trasmettere all'Amministrazione, anche per conto degli eventuali subappaltatori, idonea documentazione attestante l'avvenuta denuncia agli istituti assicurativi e previdenziali.

ARTICOLO 15

Comunicazioni

Le comunicazioni tra le parti avverranno esclusivamente per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, salvo i casi in cui particolari ragioni di urgenza giustificino la trasmissione a mezzo fax o analoghi mezzi.

Qualsiasi comunicazione dell'Amministrazione e del Direttore dei lavori eseguita al Direttore tecnico dell'Impresa si considera effettuata personalmente al legale rappresentante dell'Impresa stessa.

ARTICOLO 16

Riservatezza e tutela dei dati personali

Le parti dichiarano che il trattamento dei dati personali, dei quali sono reciprocamente in possesso per ragioni legate al presente contratto, ha l'esclusiva finalità di provvedere in modo adeguato a tutti gli adempimenti connessi all'espletamento delle attività amministrative e tecniche necessarie alla stipula ed alla esecuzione del contratto medesimo, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 31.12.1996 n. 675 e successive modifiche ed integrazioni.

A tale fine, titolari del trattamento sono l'Amministrazione e l'Impresa stesse; l'Amministrazione si riserva altresì di nominare un responsabile del trattamento, da individuarsi nel responsabile del procedimento.

Le parti si impegnano a non fare dei dati personali e del relativo trattamento oggetto di comunicazione e diffusione al di fuori dei casi consentiti dalla legge 675/96 e delle modalità ivi previste.

L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni impartite dalla D.L., senza sospendere o ritardare il regolare andamento dei lavori e ciò indipendentemente dalle riserve che lo stesso iscrive negli atti contabili.

ARTICOLO 17

Riserve – Controversie

Le riserve devono essere formulate dall'appaltatore nel rispetto delle modalità riportate negli artt. 190 e 191 del D.P.R. 207/2010.

In caso di controversie che comportino riserve sui documenti contabili in conseguenza delle quali l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale (in ogni caso non inferiore al 10% dell'importo contrattuale), si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinati dall'art. 240 del D.Lgs 163/2006.

Ove non si proceda all'accordo bonario (art. 240 D.lgs 163/2008) e vengano, conseguentemente confermate le riserve, la definizione delle controversie sarà portata alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria competente per territorio.

ARTICOLO 18

Clausola risolutiva

Il presente contratto è vincolante da subito per l'Appaltatore e lo diventa per la Stazione Appaltante dopo l'acquisizione delle informazioni prefettizie ai sensi dell'art.11 del D.P.R. 252/98. Tuttavia nel caso in cui, a seguito delle verifiche disposte dal prefetto, emergano a carico dell'Impresa gli elementi di cui all'art.10, comma 2, del citato D.P.R. 252/98, l'Amministrazione si riserva di applicare il disposto dell'art.11, commi 2 e 3, dello stesso D.P.R. 252/98.

ARTICOLO 19

Risoluzione del Contratto

1. Ferme restando le ulteriori cause di risoluzione espressamente previste nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale di Appalto, nei documenti contrattuali e nella norma vigente, e senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di legge, l'Autorità Portuale di Napoli ha diritto di risolvere il contratto nei seguenti casi:
 - a) qualora, ai sensi dell'art. 135, comma 1 del D.lgs. n° 163/2006, nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 1423/1956 ed agli artt. 2 e ss. della Legge 575/1965, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frode nei riguardi dell'Autorità Portuale di Napoli, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
 - b) sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle Società o imprese interessate a qualsiasi titolo nell'esecuzione dei lavori, a seguito di verifiche effettuate ai sensi dell'art. 10, comma 1, D.P.R. 252/1998;
 - c) qualora, ai sensi dell'art. 135, comma 1bis, del D.lgs. n° 163/2006, nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione S.O.A., per aver prodotta falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico;
 - d) perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - e) manifesta incapacità o inidoneità dell'Appaltatore ex art. 1461 c.c., nell'esecuzione dei lavori;
 - f) qualora l'Appaltatore non si presenti a ricevere la consegna dei lavori, secondo quanto previsto dall'art. 1.11 del Capitolato Speciale di Appalto;
 - g) mancata consegna della progettazione esecutiva nei termini e modalità previsti agli artt. 1.1 e 1.15 del Capitolato Speciale di Appalto;

- h) qualora l'Appaltatore sia inadempiente alle disposizioni del Direttore dei Lavori, riguardo ai tempi di esecuzione anche delle singole milestones, come risultanti dal Cronoprogramma/Programma Esecutivo di Dettaglio, o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- i) sospensione dei lavori, o mancata ripresa degli stessi, da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo per un periodo non inferiore a 15 (quindici) giorni;
- j) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione degli stessi nei termini previsti dal Programma Esecutivo di Dettaglio;
- k) ritardi rispetto ai termini di esecuzione delle prestazioni secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente Contratto;
- l) subappalto abusivo in violazione di norme di legge, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del presente Contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- m) non rispondenza dei beni forniti alle Specifiche di Contratto e allo scopo dell'opera;
- n) mancato rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori ed, in particolare, del D.lgs. 81/2008 o dei Piani di Sicurezza di cui all'art. 1.12 del Capitolato Speciale di Appalto, integranti il presente contratto e degli ordini impartiti a tal fine dal Direttore dei Lavori, dal R.U.P. o dal Coordinatore per la Sicurezza;
- o) inadempimento nei pagamenti dei salari e stipendi alla manodopera ed ai dipendenti in genere, inadempimento nei pagamenti dei relativi contributi di legge, e in genere, violazione degli impegni normativi e contrattuali sul trattamento dei dipendenti dell'Appaltatore, accertata da Autorità Portuale di Napoli con qualsiasi mezzo e/o dagli Enti competenti, nonché insussistenza del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ovvero produzione dello stesso dal quale emerga una situazione di irregolarità contributiva, retributiva o fiscale dell'Appaltatore;
- p) violazione o inosservanza degli obblighi di cui all'art. 7 del presente Contratto;
- q) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale o dell'ASL, oppure al personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'art. 51 del D.lgs. 81/2008;
- r) esecuzione di transazioni senza utilizzo di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A., in violazione delle previsioni di cui alla Legge 136/2010 e dell'art. 20 del presente Contratto;
- s) mancata concessione, revoca annullamento o sospensione delle autorizzazioni occorrenti per la realizzazione dei lavori, per fatto imputabile all'Appaltatore;
- t) mancata presentazione o rinnovo o rientro o integrazione delle cauzioni e delle polizze assicurative di cui agli articoli 8 del presente Contratto;
- u) in tutti gli altri casi in cui il comportamento dell'Appaltatore concretizzi un grave

inadempimento alle obbligazioni del Contratto ai sensi degli artt. 136 e 137 del D.lgs n° 163/2006.

2. Il contratto è risolto per inadempimento dell'Appaltatore qualora il Progetto Esecutivo, redatto a cura del medesimo, non sia approvato e, in ogni caso, qualora sia affetto da vizi e non conformità tali da non poter essere approvato, ai sensi della normativa vigente in materia e delle disposizioni di cui al presente Contratto, dei documenti contrattuali, come meglio specificato all'art. 1.1.2 del Capitolato Speciale di Appalto. In tal caso nulla è dovuto all'Appaltatore per le spese sostenute per la redazione del Progetto Esecutivo.
3. Ferme restando le disposizioni previste per specifiche cause di risoluzione, e senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di legge, nei casi previsti dal presente articolo, l'Autorità Portuale di Napoli formula la contestazione dell'inadempimento all'Appaltatore, assegnandogli un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie eventuali giustificazioni. Acquisite e valutate negativamente le predette giustificazioni, o scaduto il termine assegnato, anche in mancanza delle stesse, l'Autorità portuale di Napoli invia all'Appaltatore una diffida ad adempiere, avente ad oggetto la descrizione delle attività e/o lavori da eseguire e i tempi di esecuzione; qualora l'Appaltatore non esegue le attività oggetto della diffida, ad adempiere entro il termine indicato da A.P.N., il Contratto si intenderà immediatamente risolto, senza bisogno di ulteriore comunicazione o attività. La comunicazione della decisione assunta da A.P.N. è fatta all'Appaltatore nella forma dell'Ordine di Servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione delle attività e/o lavori da eseguire e della data nella quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori e/o delle attività contrattuali non eseguite.
4. Alla data comunicata da Autorità Portuale di Napoli si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore, o un suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione di ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione di A.P.N. per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Nei casi di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, fatto salvo il diritto di A.P.N. di opporre in compensazione i danni dalla medesima subiti per l'inadempimento dell'Appaltatore e la conseguente risoluzione del contratto, le penali, i costi dei lavori e/o delle parti dell'opera eseguite in danno ed ogni altra somma dovuta dall'Appaltatore e magari anticipata da A.P.N.; resta inteso che in tutti i casi di risoluzione rimarranno in proprietà di A.P.N. tutti gli elaborati progettuali.
6. Ai sensi dell'art. 139 del D.lgs. n° 163/2006, l'Appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei

cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato da A.P.N.. In caso di mancato rispetto del termine assegnato, A.P.N. provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.

7. La detenzione del cantiere da parte dell'Appaltatore, successiva alla dichiarazione di risoluzione del presente contratto, sarà qualificata come violenta ovvero occulta ed abiliterà A.P.N. ad agire, ai sensi degli artt. 1168 e ss. c.c., e A.P.N. avrà diritto, previa diffida, di applicare una penale giornaliera per il mancato sgombero pari a € 1.000,00 (mille/00), fatto salvo il maggior danno.
8. Il contratto è, altresì, risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di emissioni del Progetto Esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'Opera oppure la sua ultimazione, come definiti dall'art. 132 – comma 6 - del D.lgs. n° 163/2006, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello strato di consistenza ai sensi del precedente comma 4, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti e riconosciuti utili e in conformità ad una corretta progettazione, al netto dei lavori non recuperabili, non utili, oggetto di rifacimento in sede di rimedio all'errore progettuale, nonché al netto degli oneri necessari alla rimozione delle opere oggetto dell'errore di progettazione.
9. Il presente contratto sarà, altresì, risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., qualora nel corso del rapporto intervengano cause ostative alla sua prosecuzione comunicate dalla Prefettura competente, o da altra Autorità di pubblica sicurezza.

ARTICOLO 20

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010, n° 136 e, con la sottoscrizione del presente contratto, si assume espressamente tutti gli obblighi previsti dalla Legge 136/2010.
2. A tal fine, l'Appaltatore ha l'obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati – anche se non in via esclusiva – al presente appalto, sui quali dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari ad esso relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Appaltatore, il codice unico di progetto (CUP) di cui al punto del bando di gara.
4. L'Appaltatore si obbliga a comunicare ad A.P.N. gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati – di cui al precedente comma – entro sette giorni dalla loro accensione e, nello stesso

termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

5. L'Appaltatore è obbligato ad eseguire i pagamenti destinati ai dipendenti, ai consulenti ed ai fornitori di beni e servizi, rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche, tramite conto/i – di cui al precedente comma 2 – per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'oggetto del presente appalto.
6. L'Appaltatore può eseguire i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego di contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
7. In tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., in violazione degli obblighi di cui al presente articolo e alla Legge 13 agosto 2010 n° 136, si determineranno le conseguenze di cui all'articolo 19 del presente contratto.
8. Qualora l'Appaltatore ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente A.P.N. e la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
9. L'Appaltatore ha l'obbligo di inserire in tutti i contratti sottoscritti con i propri subappaltatori, sub affidatari e sub contraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nessuno escluso, di cui alla Legge 13 agosto 2010 n° 136.
10. Autorità Portuale di Napoli ha il diritto di verificare che nei contratti sottoscritti dall'Appaltatore con i propri subappaltatori, sub affidatari e sub contraenti, a qualsiasi titolo interessati dai lavori e dalle prestazioni oggetto del presente contratto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010

ARTICOLO 21

Spese contrattuali

Le spese per la registrazione e tutte le spese relative al presente contratto sono a carico esclusivo dell'Impresa.

ARTICOLO 22

Elezione di domicilio

L'Impresa dichiara di eleggere domicilio, ai fini del presente contratto, presso

.....

ARTICOLO 21

Approvazione espressa di clausole

Le parti dichiarano di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli art. 1341 e 1342 del Codice civile, le seguenti clausole del presente contratto: art.li 2, 6, 18 e 19.